

Decreto Direttoriale n.798

Prot.n. 166/A2

Cuneo, 13 gennaio 2026

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, recante disposizione in materia di autonomia regolamentare delle Istituzioni del comparto A.F.A.M., così come modificato dal D.P.R. 31.10.2006 n. 295;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo

CONSIDERATE le attribuzioni di competenza ai sensi del DPR 132/03 Art.8 comma 3;

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio Statale di Musica di "G.F.Ghedini" di Cuneo;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio Accademico del 3 dicembre 2025, che approva il testo del
- Regolamento disciplinare per gli Studenti del Conservatorio di musica "G.F.Ghedini"
di Cuneo-

ADOTTA

il Regolamento disciplinare per gli Studenti del Conservatorio di musica "G.F. Ghedini" di Cuneo come allegato al presente decreto.

Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio.

IL DIRETTORE
Prof.ssa Deborah Luciani

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "G.F. GHEDINI" DI CUNEO

approvato con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 3 dicembre 2025
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2025

Art. 1 (Principi e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i comportamenti degli studenti del Conservatorio di Musica "G.F.Ghedini" di Cuneo (di seguito "Conservatorio"), individua le condotte che costituiscono mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti e le modalità del procedimento.
2. Le disposizioni sono finalizzate a garantire un ambiente di studio e di lavoro improntato a rispetto, correttezza, tutela della persona, della sicurezza e del patrimonio dell'Istituzione.
3. Il Regolamento è adottato nel rispetto:
 - della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con particolare riferimento all'art. 6, comma 4, che attribuisce al Direttore la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti;
 - dello Statuto di autonomia del Conservatorio e del Regolamento Didattico.
4. Il Regolamento si integra con gli altri regolamenti vigenti (ad es. studenti lavoratori, studenti part-time, uso locali, consultazione strumenti, sicurezza) che restano in vigore per quanto non espressamente disciplinato nel presente testo.

Art. 2 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti, a qualunque titolo, ai corsi del Conservatorio (corsi di base, propedeutici, corsi accademici di I e II livello, master, corsi singoli, mobilità internazionale in ingresso, ecc.).
2. Le norme si applicano:
 - alle condotte tenute all'interno delle sedi del Conservatorio e in tutti gli spazi ad esso collegati;
 - alle attività didattiche, di produzione, di ricerca, di rappresentanza istituzionale svolte all'esterno;
 - ai comportamenti tenuti mediante strumenti di comunicazione (email, piattaforme digitali, social media, messaggistica) quando siano lesivi della dignità di persone o dell'immagine del Conservatorio.
3. Per "studenti" si intendono anche gli allievi ospiti in forza di convenzioni, scambi o programmi Erasmus, limitatamente al periodo di permanenza presso il Conservatorio.

Art. 3
(Responsabilità disciplinare e garanzie)

1. La responsabilità disciplinare è individuale.
2. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che allo studente sia stata contestata formalmente la presunta infrazione e senza che gli sia stata data la possibilità di essere ascoltato e di presentare le proprie difese.
3. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non incidono sulla valutazione del profitto
didattico, che resta disciplinata dal Regolamento Didattico.
4. Gli studenti minorenni partecipano al procedimento disciplinare con il coinvolgimento di almeno
un genitore o del tutore legale.

Art. 4
(Doveri degli studenti)

1. Gli studenti concorrono, mediante lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale e artistica del Conservatorio e del territorio.
2. In particolare, essi sono tenuti a:
 - a) frequentare con regolarità le lezioni e assolvere agli impegni connessi alle attività di studio e di produzione artistica, con particolare attenzione alle attività collettive;
 - b) tenere, nei confronti di tutti (Direzione, personale docente, tecnico-amministrativo, collaboratori esterni, altri studenti, pubblico), un comportamento rispettoso, educato e privo di espressioni offensive, discriminatorie o violente, anche in forma scritta o digitale;
 - c) informarsi regolarmente, attraverso il sito istituzionale e le comunicazioni ufficiali, su: calendari delle lezioni, produzioni, saggi, esami, scadenze amministrative, regolamenti interni, disposizioni organizzative e di sicurezza;
 - d) utilizzare con cura locali, arredi, strumenti musicali, apparecchiature, biblioteche, archivi, laboratori, evitando qualsiasi comportamento che possa arrecare danni a persone o cose;
 - e) rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute (es. piani di evacuazione, divieto di fumo nei locali, indicazioni del RSPP e degli addetti alla sicurezza);
 - f) partecipare alle attività artistiche alle quali sono stati assegnati (saggi, concerti, progetti) salvo giustificato motivo documentato;
 - g) rispettare le norme sul diritto d'autore, evitando plagio o uso improprio di materiale protetto nell'ambito di elaborati, tesi, registrazioni, progetti.

Art. 5
(Comportamenti impropri)

1. Costituiscono comportamenti impropri, normalmente non oggetto di sanzioni formali ma di richiamo da parte dei docenti o della Direzione, in particolare se reiterati:
 - a) assenze non giustificate o giustificate in modo tardivo;
 - b) mancato preavviso di assenza alle lezioni individuali o alle prove collettive;
 - c) negligenza abituale nello studio e nella preparazione delle prove, tale da ostacolare il lavoro comune;

-
- d) ritardi sistematici a lezioni, prove, saggi;
 - e) mancata partecipazione non giustificata a produzioni e prove alle quali lo studente si era impegnato;
2. I richiami relativi a tali comportamenti possono essere verbalizzati ma non costituiscono, di regola, sanzioni disciplinari in senso stretto.

Art. 6 **(Illeciti disciplinari)**

1. Costituiscono illecito disciplinare le condotte che violano gravemente obblighi di correttezza, rispetto, sicurezza o tutela del patrimonio, fra cui, a titolo esemplificativo:
- a) atti, anche tramite stampa, internet, email, social media o altri mezzi di comunicazione, gravemente offensivi della dignità di studenti, componenti degli organi di governo, Direttore, personale docente e non docente, collaboratori o altri soggetti che operano nel Conservatorio;
 - b) atti che ledano in modo grave e ingiustificato l'immagine o il prestigio del Conservatorio;
 - c) offese verbali gravi, minacce, molestie, atti di violenza fisica o psicologica, comportamenti discriminatori per motivi di genere, orientamento, opinioni, origine, disabilità o credo;
 - d) danneggiamento, uso improprio o sottrazione di beni mobili e immobili del Conservatorio o di beni di terzi presenti nei locali dell'Istituto;
 - e) assenza ingiustificata da produzioni, prove, esami o attività cui lo studente si è impegnato, quando tale assenza provochi un danno organizzativo rilevante;
 - f) alterazione, falsificazione, sottrazione o uso indebito di atti o documenti relativi alla propria o all'altrui carriera di studi, o comunque all'attività del Conservatorio;
 - g) comportamenti volti a impedire o ostacolare l'accertamento di illeciti commessi da altri;
 - h) violazioni delle norme di sicurezza tali da creare pericolo per persone o cose (ad esempio manomissione di dispositivi di sicurezza, uso improprio di impianti elettrici o antincendio);
 - i) uso improprio, dannoso o illecito della rete informatica e dei servizi digitali del Conservatorio, incluso l'accesso non autorizzato a sistemi o dati;
 - j) utilizzo non autorizzato o improprio di dispositivi elettronici e telefoni cellulari durante lezioni, esami, prove o produzioni, nonché registrazioni e diffusione di materiali audio-video senza consenso;
 - k) uso di sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno delle strutture del Conservatorio o durante attività ufficiali;
 - l) fumo in aree dove è espressamente vietato;
 - m) qualunque altra condotta che, secondo valutazione motivata del Direttore, arrechi grave pregiudizio al regolare funzionamento dell'Istituzione o alla tutela delle persone.
2. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a forme di protesta o manifestazione Collettiva che si svolgano in modo pacifico, rispettoso delle persone, delle cose, della sicurezza e dei diritti di chi non vi aderisce.

Art. 7 **(Sanzioni disciplinari)**

1. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità del fatto, alle sue conseguenze,

- all'eventuale presenza di precedenti e sono, per quanto possibile, orientate alla riparazione del danno e alla crescita del senso di responsabilità dello studente.
2. Le sanzioni applicabili, in ordine crescente di gravità, sono:
 - a) richiamo verbale del Direttore o di un docente incaricato;
 - b) ammonizione scritta del Direttore, conservata agli atti;
 - c) esclusione temporanea da una o più attività di produzione artistica e relative prove;
 - d) non ammissione ad uno o più esami o prove d'esame in una o più sessioni;
 - e) sospensione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche per un periodo definito;
 - f) allontanamento temporaneo dall'Istituto, con inammissibilità agli appelli d'esame o alla prova finale per un periodo determinato;
 - g) radiazione dal Conservatorio nei casi di gravissimi illeciti disciplinari, senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
 2. In caso di danni materiali, la sanzione può comprendere l'obbligo di risarcimento economico o la riparazione del danno, secondo quanto determinato dal Conservatorio.
 3. La reiterazione di infrazioni già sanzionate può comportare l'irrogazione di una sanzione più grave.
 4. Tutte le sanzioni, ad eccezione del semplice richiamo verbale, sono registrate nella carriera dello studente.

Art. 8 **(Organi competenti)**

1. Titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti è il Direttore del Conservatorio, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. 132/2003.
2. Le sanzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) sono irrogate dal Direttore, sentito lo studente.
3. Le sanzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d), e), f) e g) sono deliberate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico e lo studente; nei casi di particolare gravità, il Direttore può sottoporre la questione anche al Consiglio di Amministrazione in relazione ai profili di competenza.
4. In caso di impedimento prolungato del Direttore, l'azione disciplinare è esercitata dal Vice Direttore o da altro soggetto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 9 **(Procedimento disciplinare)**

1. Il Direttore, ricevuta notizia di un presunto illecito disciplinare, dispone l'apertura del procedimento disciplinare e informa il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore può:
 - acquisire documenti, relazioni, segnalazioni;
 - sentire testimoni;
 - richiedere chiarimenti ai docenti e agli uffici;
 - compiere ogni attività istruttoria utile.
3. Allo studente è comunicata, con atto scritto regolarmente notificato (email istituzionale o PEC,

-
- o altra forma idonea):
- la descrizione chiara e precisa dei fatti addebitati;
 - la norma del presente Regolamento che si assume violata;
 - il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione davanti al Direttore (e, se del caso, al Consiglio Accademico);
 - la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (anche docente) e/o di presentare memorie scritte e documenti.
4. Tra la comunicazione e l'audizione non devono decorrere meno di 3 giorni lavorativi.
 5. In casi di particolare gravità, il Direttore può disporre – con atto motivato – la sospensione cautelare dello studente dalle attività didattiche e/o artistiche, fino alla conclusione del procedimento.
 6. La mancata comparizione dello studente nel giorno e nell'ora di convocazione, senza giustificato motivo, comportano la prosecuzione del procedimento in sua contumacia.
 7. Il procedimento disciplinare, di norma, si conclude entro 30 giorni dall'avvio: il Direttore dispone l'archiviazione o adotta il provvedimento disciplinare, che viene comunicato allo studente per iscritto.

Art. 10 **(Organo di garanzia e ricorsi)**

1. È istituito un Organo di garanzia per l'esame dei ricorsi presentati dagli studenti avverso le sanzioni disciplinari previste dall'art. 7, comma 2, lettere d), e), f) e g).
2. L'Organo di garanzia è composto da:
 - due docenti, individuati dal Consiglio Accademico;
 - il Direttore, che partecipa senza diritto di voto;
 - un rappresentante della Consulta degli Studenti, se richiesto dallo studente, anch'esso senza diritto di voto.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio Accademico - provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Contro il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso all'Organo di garanzia entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione.
5. L'Organo di garanzia, esaminata la documentazione e ascoltato lo studente ove richiesto, può:
 - confermare la sanzione;
 - proporre al Direttore la modifica o la revoca del provvedimento.
6. Restano salve le possibilità di impugnazione del provvedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia amministrativa, nei termini e nei modi di legge.

Art. 11 **(Rapporti con l'autorità giudiziaria e tutela dei dati personali)**

1. Qualora le condotte oggetto di procedimento disciplinare possano integrare ipotesi di reato, il Conservatorio effettua segnalazione alle competenti autorità.
2. Il trattamento dei dati personali connesso ai procedimenti disciplinari avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.; le informazioni sono

utilizzate esclusivamente per le finalità di gestione del rapporto di studio e dell'applicazione del presente Regolamento.

Art. 12
(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente Regolamento è approvato dagli organi competenti secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia del Conservatorio.
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio - in Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti.
3. All'atto dell'iscrizione o della reiscrizione lo studente è tenuto a dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento disciplinare, che costituisce parte integrante del Regolamento studenti e del Manifesto degli studi.